

COMITATO MEZZOGIORNO

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede

Articolo 1

In conformità alle disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto delle norme allo stato vigenti e applicabili è costituito, con sede in Pisa, presso la Sala Riunioni della Chiesa del Carmine, sita in Corso Italia 85, un comitato denominato **“Comitato Mezzogiorno”**, circoscritto, per ciò attiene al territorio di interesse, così come da cartina allegata (allegato n. 1).

TITOLO II

Scopo-Oggetto

Articolo 2

Il Comitato, apartitico e apolitico, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Esso non ha alcun fine di lucro.

Durante la vita del comitato non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il Comitato è altresì caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative, dall'uguaglianza dei diritti di tutte le associate e di tutti gli associati.

Articolo 3

Il Comitato si propone di:

- A) VALORIZZARE IL QUARTIERE DI APPARTENENZA, SOTTO IL PROFILO STORICO, CULTURALE, AMBIENTALE, ARTISTICO.
- B) VALORIZZARE, ALL'INTERNO DEL QUARTIERE, IL RISPETTO DELLA CONVIVENZA, DEL DECORO URBANO, DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'IGIENE, DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE, DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL CONTRASTO A FENOMENI DI CRIMINALITA' E CIO' ATTRAVERSO LA SOLLECITAZIONE AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI E DELLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.
- C) TUTELARE LE CATEGORIE PROTETTE QUALI, AD ESEMPIO, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, ANZIANI, BAMBINI ETC.
- D) TUTELARE, CON INIZIATIVE PUBBLICHE E CON EVENTI ASSOCIATIVI, L'IMMAGINE DEL QUARTIERE.
- E) ORGANIZZARE INIZIATIVE PUBBLICHE ED EVENTI ASSOCIATIVI CHE RICHIAMINO L'ATTENZIONE DELLE ISTITUZIONI CITTADINE SULLE PROBLEMATICHE DEL QUARTIERE.
- F) ORGANIZZARE INIZIATIVE ED EVENTI ASSOCIATIVI IN COORDINAMENTO CON ALTRI COMITATI CITTADINI.

- G) PERSEGUIRE COME SINGOLI E IN QUALITA' DI APPARTENENTI AL COMITATO AZIONI TESI A RISTABILIRE LA PACIFICA CONVIVENZA E IL RISPETTO DELLE MINIME REGOLE DI DECORO ALL'INTERNO DEL QUARTIERE.
- H) ORGANIZZARE EVENTI ASSOCIATIVI DI CONFRONTO E DIBATTITO ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' DEL QUARTIERE ANCHE DI CARATTERE CONVIVIALE.
- I) FARSI PARTE ATTIVA PER LA PROPOSIZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DI INIZIATIVE E INTERVENTI TESI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL QUARTIERE.

Il Comitato si propone altresì di prendere in considerazione ulteriori tematiche di intervento su questioni rilevanti per il quartiere.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci del Comitato tutte le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi espressamente previsti nel presente Statuto e che si impegnino a realizzarli nel rispetto delle norme vigenti.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci onorari, pertanto privi dell'obbligo di corrispondere la quota associativa, nonché privi del diritto di voto.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato.

Il Consiglio, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 19, si riserva di deliberare l'ammissione dell'aspirante socio.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del Comitato dovranno presentare richiesta al Consiglio firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e alle modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi delle attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV **Recesso – Esclusione**

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Il recesso dalla qualità di socio da soci dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi del Comitato.
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie o in conflitto con gli interessi del Comitato;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali al Comitato.

ART. 10

Le delibere prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari con qualunque mezzo.

Il socio interessato dal provvedimento ha otto giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per contestare il provvedimento dinanzi al Consiglio Direttivo che, tenuto conto delle deduzioni svolte, potrà confermare o revocare il provvedimento assunto.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, l'esclusione diventa automaticamente operativa.

TITOLO V **Risorse economiche - Fondo comune**

Articolo 11

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e l'organizzazione di eventi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi provenienti dall'Unione europea e/o da organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statuari;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
- k) partecipazione a Bandi.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Soltanto il primo esercizio decorrerà dalla data di formale costituzione del Comitato al 31 dicembre 2015.

TITOLO VI Organi del Comitato

Articolo 13

Sono organi del Comitato :

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può anche essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali Regolamenti.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto e/o da almeno 1/10 dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato nominandone i liquidatori.

Articolo 17

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Non è ammesso il voto per delega.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In prima e in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i due terzi (2/3) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dal successivo art. 24.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra i soci maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due funzioni potranno essere svolte dalla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Esso dovrà essere comunque convocato quando sia richiesto da almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo allo stesso di:

- A) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- B) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- C) predisporre i regolamenti interni;
- D) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- E) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- F) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato;
- G) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- H) Nominare soci onorari.

I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni aventi la medesima attività pena la sospensione dall'incarico.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a 2 (due) riunioni consecutive del Consiglio direttivo è dichiarato automaticamente decaduto e per la sua sostituzione si applica il capoverso precedente.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza dello stesso e il potere di firma.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

ART. 22

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione del Comitato, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento del Comitato può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle attività svolte dal Comitato.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le Disposizioni di Legge vigenti.

Norma transitoria

Per la prima costituzione la nomina delle cariche sociali è assegnata all'assemblea dei soci fondatori.

Il Presidente

Il Segretario